

## **Considerazioni sui temi all'attenzione del tavolo n° 7**

### **Colloqui telefonici con i paesi di origine per detenuti comunitari e extracomunitari**

E' di tutta evidenza che gli articoli dell'Ordinamento Penitenziario e quelli del successivo Regolamento di Esecuzione (quest'ultimo relativamente recente in quanto datato giugno 2000), sono riferiti ad un ambito temporale che non solo vedeva una presenza di detenuti stranieri non paragonabile a quella odierna ma soprattutto ad un contesto in cui le modalità tecnologiche di riferimento ( telefonia fissa con gestori in regime di monopolio) possono dirsi allo stato non più esistenti.

La materia è stata negli anni regolamentata inoltre da una serie di Circolari, spesso incomplete e di scarsa chiarezza, che hanno dato adito a procedure e usi applicativi divergenti da un Istituto all'altro.

Se infatti l'Ordinamento ( e il successivo Regolamento) forniscono ambiti e limitazioni che possono definirsi lineari non così può dirsi per gli atti che hanno cercato negli anni di stabilire quale documentazione i detenuti dovessero portare a sostegno della propria istanza, sia quella relativa alla relazione di parentela o con le persone diverse dai congiunti ( vedi art. 39 del R.E.), sia quella comprovante che il numero da contattare fosse nella disponibilità del nucleo familiare o di singoli soggetti.

Se può avere ancora un senso per la popolazione detenuta italiana ritenere prevalente quale canale comunicativo in ambito penitenziario, oltre ai colloqui visivi, l'utilizzo delle reti fisse per i contatti con i familiari (ma solo rispetto alla controllabilità dell'intestazione dell'utenza e non certo con riferimento alla diffusione della telefonia mobile), di certo questo non può dirsi per le comunicazioni dirette fuori dall'Italia da parte di chi non ha riferimenti affettivi sul territorio nazionale.

La stragrande maggioranza dei detenuti stranieri richiede di effettuare colloqui con utenze cellulari per contattare i nuclei d'origine in ogni parte del mondo ( una Casa Circondariale del Nord Italia di medie dimensioni può tranquillamente vedere tra i suoi utenti soggetti appartenenti a trenta o più etnie diverse).

Sono facilmente acquisibili dati statistici sul web sull'ormai irreversibile processo di sostituzione, sia nei paesi delle economie emergenti che in quelli del cosiddetto terzo mondo, degli apparecchi fissi con device mobili sia per ragioni strutturali che prettamente tecnologiche di cui non si può non prendere atto.

Il DAP ha in tempi abbastanza recenti cercato di affrontare la questione (anche per i detenuti italiani in verità) sia eliminando di fatto il divieto assoluto per la popolazione detenuta di contattare i familiari su linee mobili (anche se legandolo al presupposto di non effettuare regolari colloqui visivi), sia dando indicazioni sull'acquisizione della documentazione a supporto dell'istanza (individuando la possibilità che i detenuti siano autorizzati in forma provvisoria in attesa delle verifiche, ma solo relativamente all'intestazione dell'utenza).

Il nodo della questione, e cioè l'aspetto che rende estremamente difficile e spesso del tutto impossibile per una larga parte dei detenuti stranieri il cui nucleo familiare non si trova in territorio italiano mantenere i contatti con gli stessi, è proprio quest'ultimo.

L'attuale normativa di riferimento e le successive Circolari applicative infatti, se da una parte individuano con precisione le diverse autorità che possono rilasciare le autorizzazioni in base alla differenziazione della posizione giuridica, demandano in tutti i casi in capo all'amministrazione penitenziaria (e quindi in concreto alle singole direzioni) l'onere di acquisire la citata documentazione di supporto e cioè quella che comprova la relazione di parentela e quella che attesta a chi è intestata la linea telefonica.

E' ben noto agli operatori interni la difficoltà di far comprendere ai detenuti (italiani o stranieri che siano) la distinzione tra questi due aspetti: essere autorizzato dal GIP o dal Magistrato di Sorveglianza non esonera l'Amministrazione dall'acquisire **successivamente** tutta la documentazione per verificare la corrispondenza con quanto dichiarato dall'interessato nell'istanza, con conseguente slittamento dei tempi per l'effettivo accesso ai colloqui telefonici.

La normativa sulle autocertificazioni rende le procedure in questione decisamente più agevoli per gli italiani ma questo non avviene per i detenuti di altra nazionalità.

L'acquisizione di documentazione (certificati di nascita, estratti registri di matrimonio da una parte e contratti di telefonia o copie di bollette -con relative traduzioni certificate se trattasi di idiomi diversi dalle lingue più diffuse quali inglese e francese- dall'altra) consegnate dagli interessati, poiché fatte pervenire dalla famiglia a mezzo posta può richiedere tempi molto lunghi o può essere del tutto non ipotizzabile in caso di soggetti provenienti da paesi con situazioni politiche instabili o da nuclei familiari a loro volta emigrati o in contesti culturali di estrema arretratezza.

Per non parlare poi dell'aspetto legato all'intestazione dell'utenza, documentazione questa nella maggior parte dei casi non reperibile e poco

attendibile ( i contratti per schede mobili sono, quando esistono, nella maggior parte dei paesi extra UE poco più di ricevute rilasciate da decine e decine di operatori diversi con scarni dati scritti a penna, senza alcun valore certificativo).

Le Direzioni da sempre perciò richiedono, se i documenti acquisiti direttamente dal ristretto sono incompleti o del tutto mancanti, informazioni e conferma ai diversi Consolati, seguendo l'indicazione fornita dal DAP in proposito (che peraltro fornisce linee di comportamento rispetto alle intestazioni delle utenze e non sui rapporti di parentela che dovrebbero essere sempre comprovati in maniera certa).

Purtroppo la stragrande maggioranza dei Consolati, con l'eccezione di alcuni paesi europei e di pochi altri casi, non risponde per niente o dichiara di non essere in grado di fornire le notizie richieste, limitandosi il più delle volte a specificare soltanto se il numero segnalato, sulla base del prefisso, può essere di rete fissa o corrispondere ad un cellulare.

E' in questo quadro così frammentato che si inserisce la figura del Direttore Penitenziario che, sulla base della normativa vigente , delle Circolari in materia, delle linee guida sulla opportunità di favorire più possibile i contatti con le famiglie lontane, sulla valutazione dei singoli casi anche in base alla posizione giuridica e alle indicazioni fornite dalle diverse A.G. procedenti, esercita la propria discrezionalità autorizzando o meno l'attivazione dei colloqui.

Una stretta interpretazione delle disposizioni degli Uffici Superiori consentirebbe infatti allo stato di telefonare alle famiglie d'origine, solo ad una ridottissima parte di detenuti stranieri.

A complicare la poca chiarezza della materia si ritiene opportuno segnalare anche un altro aspetto che rende non più rinviabile un'azione di snellimento e semplificazione .

La verifica sull'intestazione dell'utenza e cioè l'acquisire documentazione riguardante la titolarità del numero è un elemento che può avere certezza solo nel caso della telefonia fissa: ragionare in termini di intestatario dell'utenza su un apparecchio mobile e quindi trasportabile e utilizzabile da altro soggetto probabilmente non ha più molto senso .

Si ricorda che i colloqui telefonici, tranne nei casi in cui è normativamente previsto, non sono nella stragrande maggioranza più ascoltati dall'operatore penitenziario ( un agente di polizia addetto al servizio) che peraltro non comprenderebbe neppure il contenuto della conversazione (non vi sono interpreti per questo tipo di situazione pur astrattamente prevista che, se applicata strettamente, porterebbe davvero alla totale paralisi dei colloqui telefonici dei detenuti stranieri con le

famiglie di origine per evidenti ragioni sia organizzative che economiche).

Inoltre i nuovi centralini a schede che stanno per essere estesi alla totalità degli Istituti penitenziari italiani prescindono proprio dall'intervento fisico del suddetto operatore per dare inizio alla conversazione come avveniva con i sistemi finora in uso, dando la possibilità al detenuto di telefonare ai numeri preventivamente autorizzati autonomamente, in fasce orarie sempre più ampie e con il solo limite temporale di durata dei 10 minuti previsto dal regolamento del 2000.

In conclusione, ritenendosi ormai indispensabile una revisione della materia al passo con i tempi, sia per l'evoluzione tecnologica che per i cambiamenti sociali, appaiono necessarie disposizioni che, partendo dal presupposto dell'opportunità di favorire i contatti telefonici dei detenuti stranieri con le famiglie d'origine se non residenti sul territorio nazionale, **consentano ai suddetti possibilità di accesso ai colloqui telefonici più agevoli**, sempre che non vi siano motivi ostativi legati alla sola posizione giuridica e al livello di pericolosità ( potrebbero ad es. essere esclusi solo alcune tipologie di reato quali quelli associativi, violenza in famiglia o stalking), e cioè a seguito di semplici dichiarazioni fornite all'Amministrazione Penitenziaria sul numero con cui vogliono mettersi in contatto e l'indicazione del familiare, limitando i controlli alla sola verifica se trattasi di utenza attiva nel paese di provenienza ( verifica questa più facilmente acquisibile tramite i Consolati ) .

La mancanza di queste informazioni o l'attesa delle stesse darà comunque luogo all'accesso alle telefonate che saranno in ogni caso in numero uguale a quelle dei detenuti italiani (dato che rispondono a finalità diverse) escludendo così valutazioni discrezionali che non possono essere lasciate alla sensibilità dei singoli responsabili delle strutture detentive.

Ugualmente rivista o meglio eliminata ( con la sostituzione, se del caso della sola registrazione) dovrebbe essere l'ipotesi delle telefonate soggette ad ascolto che in un contesto come quello delineato non solo risulta non avere più alcun senso (conversazioni in idiomi diversi da quello italiano) ma viene a confliggere con i nuovi centralini digitali a scheda che prescindono dalla presenza di un operatore fisico per attivare o chiudere la comunicazione.